



COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 103 DEL 02.09.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 TRA IL COMUNE DI EDOLO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI EDOLO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA PRESENZA DELLE SUORE DELL'ORDINE DELLE SUORE FRANCESCANE DI SAN GIUSEPPE NELLA REALTÀ SOCIALE DEI COMUNI - PERIODO VALIDITÀ ACCORDO 01.09.22 - 30.06.2024.

L'anno **duemilaventidue** addì **due** del mese di **settembre** alle ore **22.15** nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MASNERI Luca

BONINCHI Roberto

RIVETTA Luca

FIOLETTI Carla

MOSSINI Luciano

Totali

| Presente | Assente |
|----------|----------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| 5 | / |

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **Dott. Matteo Ausiliari** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, **Dott. Luca Masneri**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 02.09.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 TRA IL COMUNE DI EDOLO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI EDOLO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA PRESENZA DELLE SUORE DELL'ORDINE DELLE SUORE FRANCESCANE DI SAN GIUSEPPE NELLA REALTÀ SOCIALE DEI COMUNI - PERIODO VALIDITÀ ACCORDO 01.09.22 - 30.06.2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- 1) sui territori dei comuni di Edolo, Sonico e Monno sono da tempo assenti istituzioni religiose che svolgano un ruolo socialmente significativo per le comunità territoriali, ad integrazione e supporto del ruolo che svolge la Parrocchia Santa Maria Nascente di Edolo;
- 2) la Parrocchia Santa Maria Nascente di Edolo, che ha competenza territoriale anche sui territori di Sonico e di Monno, ha riscontrato la disponibilità dell'Ordine delle SUORE FRANCESCANE DI SAN GIUSEPPE a costituire presso l'immobile che le ospiterà, di proprietà dell'Ordine delle Suore di S. Maria Bambina, sito in Edolo, Via DELLA CHIESA n. 41, una comunità di religiose, composta da tre suore, a servizio della collettività pastorale e, conseguentemente, del territorio in una sua più ampia accezione;
- 3) le suore arriveranno sul territorio nel mese di settembre 2022;
- 4) l'Ordine e la Parrocchia non hanno la possibilità di sostenere da soli la presenza delle suore sul territorio di Edolo, in particolar modo in questo periodo storico, e quindi nasce la necessità di intervenire economicamente come amministrazioni comunali al sostegno economico delle spese da essi sostenute per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno e fondamentalmente collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41;
- 5) sono intercorsi accordi, ad oggi informali, tra la Parrocchia e le amministrazioni dei comuni di Edolo, Sonico e Monno al fine di addivenire ad una collaborazione di interesse generale che possa determinare l'arrivo e la permanenza sul territorio delle Suore Francescane di San Giuseppe, in forza alla Parrocchia Santa Maria Nascente in Edolo, che ha competenza territoriale anche sui territori di Sonico e di Monno, compartecipando, per le motivazioni premesse, al sostegno economico delle spese da essa sostenute per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno e fondamentalmente collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41;
- 6) tali necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno, e fondamentalmente collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sono state stimate, in termini economici, in un massimo di circa € 35.000,00 all'anno;
- 7) l'arrivo delle suore è da considerarsi di interesse generale per entrambe le parti e, conseguentemente, meritevole di sostegno anche economico visto l'utilità sociale che le rispettive comunità potranno trarne dall'attività delle suore sui territori comunali;
- 8) le amministrazioni dei comuni di Edolo, Sonico e Monno, al fine del supporto congiunto alla Parrocchia per le motivazioni premesse, sulla scorta degli incontri e dei conseguenti accordi informali raggiunti con essa, hanno formalizzato tra loro un accordo ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990 che riporta le regole e le modalità con cui prestare sostegno alla Parrocchia Santa Maria Nascente di Edolo per le spese da essa sostenute per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore dell'Ordine delle SUORE FRANCESCANE DI SAN GIUSEPPE, che arriveranno sul territorio nel mese di settembre 2022, e fondamentalmente collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41, le cui clausole principali sono le seguenti:
 - validità temporale dell'accordo dallo 01.09.2022 al 30.06.2024;
 - sostegno economico massimo annuo determinato in € 35.000,00 (tra tutte le tre amministrazioni insieme), rideterminato per le annualità 2022 e 2024, in considerazione della validità temporale del presente accordo dallo 01.09.2022 al 30.06.2024, alle effettive mensilità di ciascuno dei due citati anni;
 - il Comune di Edolo, al fine dell'operazione citata, è il coordinatore – capofila dell'accordo sopraccitato, ed ha quindi l'autorizzazione formale a rapportarsi con la Parrocchia e a concludere con essa, per conto di tutti e tre i comuni, un successivo apposito accordo sulla scorta di quanto già concordato tra essi all'interno dell'accordo firmato digitalmente in data 15/09/2022 e previamente approvato dalle rispettive GC;

Dato atto, quindi:

- degli accordi, ad oggi informali, presi con la Parrocchia al fine di addivenire ad una collaborazione di interesse generale che possa determinare l'arrivo e la permanenza sul territorio delle Suore Francescane di San Giuseppe, in forza alla Parrocchia Santa Maria Nascente in Edolo, che ha competenza territoriale anche sui territori di

Sonico e di Monno, compartecipando, per le motivazioni premesse ed insieme alle amministrazioni comunali di Sonico e Monno, al sostegno economico delle spese da essa sostenute per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno e fondamentalmente collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41;

- dell'accordo ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990 citato in premessa, a tal fine sottoscritto digitalmente in data 15/09/2022 tra le amministrazioni comunali di Edolo, Sonico e Monno, previamente approvato dalle rispettive GC, mediante il quale si è dato potere al Comune di Edolo di pervenire, per conto di tutti e tre i comuni, alla formalizzazione di un successivo accordo con la Parrocchia, sulla scorta di quanto già concordato tra essi all'interno dell'accordo firmato digitalmente in data 15/09/2022;

- della necessità di pervenire ora al successivo passaggio consistente nella formalizzazione, per conto delle tre amministrazioni, di un accordo con la Parrocchia Santa Maria Nascente al fine dell'erogazione del sostegno economico promesso relativamente alle spese da parte della stessa per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno e fondamentalmente collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41;

Ravvisato nello strumento giuridico dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11 della Legge n. 241 del 1990 lo strumento idoneo per determinare le regole e le modalità con cui prestare sostegno alla Parrocchia, determinando il sostegno economico massimo annuo in € 35.000,00 (tra tutte le tre amministrazioni insieme) per le motivazioni premesse;

Dato atto che l'art. 11 della Legge n. 241 del 1990 prevede esattamente:

Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

Visto e considerato l'allegato schema di accordo ex art. 11 della Legge n. 241 del 1990 che riporta le regole e le modalità con cui prestare sostegno alla Parrocchia, e ritenuto idoneo;

Sottolineato che:

- la competenza all'approvazione di tale schema di accordo rientra nella competenza residuale della GC ai sensi del TUEL;
- nel Bilancio 2022/2024 dell'ente sono stati previsti gli stanziamenti necessari a copertura finanziaria dell'operazione;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.267/00 s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le motivazioni sono parte integrante e sostanziale il presente deliberato;
2. **Di approvare**, conseguentemente, l'allegato schema di accordo, ex art. 11 della Legge n. 241 del 1990, tra il Comune di Edolo, per conte anche delle amministrazioni comunali di Sonico e Monno, e la Parrocchia Santa Maria Nascente di Edolo, al fine dell'erogazione di un sostegno economico a ristoro delle spese da essa sostenute per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno e fondamentalmente collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41;
3. **Di dare atto** che tale accordo riporta le regole e le modalità con cui prestare sostegno alla Parrocchia, delle quali le principali sono le seguenti:
 - la validità temporale del presente accordo dallo 01.09.2022 al 30.06.2024;
 - il Comune di Edolo, al fine dell'operazione citata, quale coordinatore – capofila, così come bene evidenziato nell'allegato schema di accordo;
 - il sostegno economico massimo annuo in € 35.000,00 (tra tutte le tre amministrazioni insieme), rideterminato per le annualità 2022 e 2024, in considerazione della validità temporale del presente accordo dallo 01.09.2022 al 30.06.2024, alle effettive mensilità di ciascuno dei due citati anni;
 - utilizzo delle somme erogate alla Parrocchia esclusivamente a ristoro delle spese da essa sostenute per il mantenimento delle necessità basilari di vita delle tre suore che arriveranno e fondamentalmente collegate a vitto ed utenze dell'immobile che le ospiterà, sito in Edolo in Via della Chiesa n. 41;
 - precise modalità di liquidazione da parte del Comune a fronte di precisi impegni rendicontativi da parte della Parrocchia;
4. **Di autorizzare**:
 - il Sindaco alla sottoscrizione elettronica dell'allegato schema di accordo con la Parrocchia;
 - gli uffici competenti ad ogni atto ed adempimento conseguente al presente deliberato, anche ai fini delle norme sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33/2013);
5. **Di dare atto** che nel Bilancio 2022/2024 dell'ente sono stati previsti gli stanziamenti necessari a copertura finanziaria dell'operazione;
6. **Di comunicare** la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/00 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
7. **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/00, in considerazione dell'esito favorevole dell'apposita separata ed unanime votazione palese.

COMUNE DI EDOLO
PROVINCIA DI BRESCIA
**PARERE RILASCIATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49.1 E 147-bis DEL D.LGS. 267/00 E
S.M.I. E DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI
INTERNI COMUNALE**

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 02/09/22

Li, 02/09/22

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 TRA IL
COMUNE DI EDOLO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI EDOLO PER IL
SOSTEGNO ECONOMICO ALLA PRESENZA DELLE SUORE DELL'ORDINE DELLE SUORE
FRANCESCANE DI SAN GIUSEPPE NELLA REALTÀ SOCIALE DEI COMUNI - PERIODO
VALIDITÀ ACCORDO 01.09.22 - 30.06.2024.**

REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere

Favorevole () Contrario in quanto



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Luca Masneri

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267

REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere

Favorevole () Contrario in quanto _____

() Il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Chiara Conti

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Luca Masneri



Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Ausiliari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Addì 19 OTT. 2022



L'Esecutore Amministrativo
Clara Parolari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.



Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Ausiliari